

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14.3.2019, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 99 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PIVA SIMONE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl. Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N°. 100 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MILANI SIMONE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl. Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone incamerarsi la tassa.

3) RECLAMO N°. 101 DELLA SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE VOLPONI ALESSANDRO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Lupa Roma FC Srl. Ai sensi dell'art. 30, comma 36 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

4) RECLAMO N° 73 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCHIAVINO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 75 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BARRACO DARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.II.2018.

Ordinanza.

6) RECLAMO N° 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE COCIMANO SALVATORE, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Ordinanza.

7) RECLAMO N° 105 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LORDI SABATINO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946.

Dispone addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 106 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LO NIGRO ALESSIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SCIANNAMÉ CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Città Di Acireale 1946 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Dispone addebitarsi la tassa.

10) RECLAMO N° 102 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BALISTRERI PIETRO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista la motivata l'istanza di differimento dell'odierna udienza, formulata dalla difesa della società SSDARL Città Di Campobasso;
ritenuto che la difesa del calciatore, al riguardo, si è rimessa alle decisioni del Tribunale;
rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15.4.2019 ore 11.

11) RECLAMO N° 103 DELLA SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GURMA MARIO, PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
vista la motivata l'istanza di differimento dell'odierna udienza, formulata dalla difesa della società SSDARL Città Di Campobasso;
ritenuto che la difesa del calciatore, al riguardo, si è rimessa alle decisioni del Tribunale;
rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 15.4.2019 ore 11.

12) RICORSO N° 76 DELLA SOCIETÀ OLBIA CALCIO 1905 SRL CONTRO LA SOCIETÀ ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO SRL – AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE IN ORDINE ALLA FORNITURA DI SERVIZI PER LO STADIO COMUNALE “BRUNO NESPOLI” DI OLBIA, STIPULATO TRA LE PARTI IN DATA 15.06.2017.

Ordinanza.

13) RECLAMO N° 34 DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 CONTRO LA SOCIETÀ FC CROTONE SRL AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 247 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE CORDAZ ALEX), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 11.07.2018.

Ordinanza.

14) RECLAMO N° 83 DELLA SOCIETÀ ASD TRICESIMO CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 228 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CODUTTI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Tricesimo.
Dispone addebitarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni e Nicola Terra.

15) RECLAMO N°. 81 DELLA SOCIETÀ US AREZZO SRL CONTRO LA SOCIETÀ USD SRL AREZZO FOOTBALL ACADEMY AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 272 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE NOCENTINI CARLO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società US Arezzo Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 82 DELLA SOCIETÀ ASD SANT'ANGELO CONTRO LA SOCIETÀ USD FISSIRAGA RIOZZESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 285 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ROMBI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Sant'Angelo e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Dispone addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIORGIO CALCIO 2017 CONTRO LA SOCIETÀ ASD REAL BOYS CAROSINO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 302 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZINGAROPOLI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD San Giorgio Calcio 2017.

Dispone addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 89 DELLA SOCIETÀ ASD PONTE CREPALDO ERACLEA CONTRO LA SOCIETÀ ASD CALCIO DON BOSCO SANDONÀ AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. NN. 217 - 226 – PREMI DI PREPARAZIONE PER I CALCIATORI BOSCO MATTEO – CECERE DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea.

Dispone incamerarsi la tassa.

19) RECLAMO N°. 90 DELLA SOCIETÀ ASD CJARLINS MUZANE CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNION MARTIGNACCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 303 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZULIANI FILIPPO), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Cjarlins Muzane.

Dispone addebitarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 91 DELLA SOCIETÀ ASD SANVITese CONTRO LA SOCIETÀ ACD GRUARO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 294 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SOLOPA MICHAEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 25.10.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Sanvitese.
Dispone addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Dott. Salvatore Floriddia **Segretario** con l'assistenza di Antonella Sansoni e Nicola Terra.

21) RECLAMO N°. 85 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 144 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LEARDI VINCENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società AC Atletico Santacroce ASD a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Leardi Vincenzo, nonché € 81,90 (euro ottantuno/90) a titolo di penale a favore della FIGC.
Dispone restituirsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 86 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 120 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CIAMPINI RICCARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società AC Atletico Santacroce ASD a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Ciampini Riccardo, nonché € 81,90 (euro ottantuno/90) a titolo di penale a favore della FIGC.
Dispone restituirsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 87 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ AC ATLETICO SANTACROCE ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 119 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAMBI GIANLUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società APD Sport Valdarno e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società AC Atletico Santacroce ASD a corrispondere alla società APD Sport Valdarno la somma di € 546,00 (euro cinquecentoquarantasei/00) a titolo di premio di preparazione per il calciatore Cambi Gianluca, nonché € 81,90 (euro ottantuno/90) a titolo di penale a favore della FIGC.
Dispone restituirsi la tassa.

24) RECLAMO N° 88 DELLA SOCIETÀ APD SPORT VALDARNO CONTRO LA SOCIETÀ UCD CUOIOPELLI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TELLESCHI NICOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 20.09.2018.

Ordinanza.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 19 marzo 2019.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Gabriele Gravina